AREA COMUNICAZIONE CCNL 18.11.2024 CCRL 12.10.2023	Confartigianato Imprese VICENZA	**Divisore** *orario* **: 173** *giornaliero:* **26** **Mensilità** 13 **Orario settimanale** 40

		Tabella valida dal 1° novembre 2026	
Cod. COVeneto: 1400	**Cod. CNEL: G016**	**Cod. EBAV: AF**	

Tabella retributiva valevole per le **IMPRESE NON ARTIGIANE** operanti nei settori di attività così come definiti dall'art. 1 del CCNL.

Liv.	Qualifiche	Retribuz. tabellare	Indennità funzione*	E.R.R. confederale	Totale Mensile	Totale Orario
1A	Quadro	2.624,63	51,65	0,44	2.676,72	
1B	Impiegato direttivo	2.287,54		0,44	2.287,98	
2°	Impiegato di concetto/tecnico	2.146,00		0,44	2.146,44	
	Operaio funz. coordinamento	12,40462		0,00254		12,40717
3°	Impiegato di concetto/tecnico	2.012,70		0,44	2.013,14	
	Operaio specializzato provetto	11,63410		0,00254		11,63665
4°	Impiegato di concetto/tecnico	1.867,56		0,44	1.868,00	
	Operaio specializzato	10,79514		0,00254		10,79769
5° bis	Impiegato d'ordine Operaio qualificato Ope e Imp dopo appr. 2° gruppo	1.708,31 9,87462		0,44 0,00254	1.708,75	9,87717
5°	Impiegato d'ordine (dopo 24 mesi passaggio automatico al 5° bis) Operaio qualificato (dopo 24 mesi passaggio automatico al 5° bis) Ope e Imp dopo appr. 3° gruppo (dopo 12 mesi passaggio automatico al 5° bis) Addetti al magazzino	1.633,35 9,44133		0,44 0,00254	1.633,79	9,44387
6°	Impiegato di 1° assunzione (dopo 12 mesi passaggio al 5° liv) Operaio di 1° assunzione (dopo 12 mesi passaggio al 5° liv) Addetti alle pulizie, fattorino, custode e lavoratori di manovalanza comune	1.538,08 8,89064		0,44 0,00254	1.538,52	8,89318

* Indennità riconosciuta al personale con qualifica di quadro con possibilità di assorbire superminimi individuali fino al 50% di tale importo.

NOTE

Retribuzione Tabellare: è costituita dai minimi previsti dal CCNL 18.11.2024. Da novembre 2010 sono conglobati in un'unica voce paga base, contingenza ed EDR.

Elemento Retributivo Regionale (E.R.R.) interconfederale: in vigore nei valori previsti dall'Accordo Interconfederale Regionale 23.08.1989. Voce retributiva da corrispondere a tutti i dipendenti, ivi compresi i lavoratori assunti con apprendistato professionalizzante, apprendistato di 1° o 3° livello (c.d. duale). Per i lavoratori non apprendisti con paga mensile l'importo è pari a 0,44 euro/mese, mentre per quelli con paga oraria è di 0,00254 euro/ora. Per gli apprendisti l'importo viene riconosciuto in misura fissa al 100% (0,44 euro/mese se paga mensilizzata o 0,00254 euro/ora se paga oraria), vale a dire non rapportata all'aliquota percentuale progressiva applicata alla retribuzione tabellare del livello di inquadramento finale.

I.R.R. (Incremento Retributivo Regionale): cessata la corresponsione a partire dalla retribuzione di gennaio 2024; sostituito dal nuovo Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) e da quanto stabilito dal CCRL 12.10.2023 in materia di welfare aziendale su base contrattuale.

Elemento Aggiungivo della Retribuzione (E.A.R.) per imprese non aderenti alla Bilateralità artigiana (**A. I. Regionale 04.12.2020 e A.I. Nazionale 17.12.2021**):

L'impresa che non versa la contribuzione di primo e secondo livello EBAV è tenuta ad erogare ai dipendenti l'elemento aggiuntivo della retribuzione (E.A.R.) pari a 30 euro lordi mensili, per 13 mensilità, non assorbibili.
Tale elemento incide su tutti gli istituti di legge e contrattuali, ad eccezione del TFR.
L'importo è fisso per ciascun livello di inquadramento e sarà corrisposto in cifra fissa, indipendentemente dall'orario di lavoro pattuito (no riproporzionamento in caso di part-time o lavoro a chiamata).
Allo stesso modo, l'impresa non aderente a Sani.in.Veneto deve corrispondere il medesimo elemento retributivo sopra descritto. L'impresa che non versa la contribuzione al Fondo Sanitario è tenuta a corrispondere ai dipendenti l'importo di 25 euro lordi mensili a titolo di E.A.R.
Nel caso in cui l'impresa non aderisca né ad EBAV né a Sani.In.Veneto, non versando quindi le relative contribuzioni, dovrà corrispondere ai dipendenti l'E.A.R. per un importo pari a 55 euro lordi mensili (€ 30 + € 25).
In aggiunta, l'impresa non aderente EBAV e/o Sani.in.Veneto risponde direttamente dell'erogazione ai lavoratori delle prestazioni offerte dai due enti. Conseguentemente, i lavoratori potrebbero richiedere all'impresa le prestazioni EBAV e/o Sani.in.Veneto a cui avrebbero diritto e l'impresa è tenuta ad erogare i relativi importi previsti dal catalogo EBAV e/o nomenclatore Sani.in.Veneto.
Dal 1° gennaio 2021, l'impresa non aderente dovrà consegnare ai lavoratori in forza (o se neo assunti, al momento dell'assunzione), l'informativa di tutte le prestazioni EBAV (servizi D), desumendola dal sito dell'Ente, nonché il nomenclatore Sani.in.Veneto, scaricabile dal sito del fondo.
Il lavoratore, alla consegna dell'informativa, dovrà sottoscrivere una dichiarazione attestante il ricevimento. L'azienda dovrà conservare la documentazione relativa alle richieste di erogazione pervenute dai lavoratori e quella attestante la liquidazione degli importi.
L'impresa aderente ad EBAV e a Sani.in.Veneto e versante la relativa contribuzione assolve, invece, ad ogni suo obbligo in materia nei confronti dei lavoratori, potendo altresì accedere alle prestazioni ad essa dedicate.

APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE

L'apprendistato professionalizzante può essere stipulato con soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni e la durata è determinata in relazione alla qualifica da conseguire:

1° Gruppo	(livelli 3°, 2°, 1°b; 1°a operai e impiegati tecnici): durata 5 anni
2° Gruppo	(livelli 4° e 5°bis operai e impiegati tecnici): durata 5 anni. Per le figure di addetto alla sbobinatura di registrazioni audiovisive con l'interpretazione dei contenuti, correzioni bozze, battitura testi (liv. 5° bis) la durata massima è 3 anni
3° Gruppo	(livello 5 operai e impiegati tecnici): durata 4 anni. Per le figure di addetto alla sbobinatura di registrazioni audiovisive, correzioni bozze, battiture testi (liv. 5°) la durata massima è 2 anni.

Per gli **impiegati amministrativi** di tutti i livelli la durata massima dell'apprendistato è 3 anni

Per gli **impiegati addetti al centralino** la durata massima dell'apprendistato è di 2 anni

Per **PMI** (*imprese non artigiane rientranti nell'ambito di applicazione del CCNL*) la durata massima dell'apprendistato è ridotta a 3 anni.

La retribuzione dell'apprendista è determinata dall'applicazione delle percentuali sotto riportate sulla retribuzione tabellare del livello di inquadramento finale al termine del periodo di apprendistato. Spetta l'E.R.R. in misura intera (€ 0,44 mensili).

Trattamento per gli assunti dal 01.06.2014 al 15.05.2022

GRUPPI	I sem	II sem	III sem	IV sem	V sem	VI sem	VII sem	VIII sem	IX sem	X sem
1°	60	60	75	75	85	85	90	90	100	100
2°	60	60	75	75	85	85	90	90	100	100
2°	60	60	80	80	90	90	(figure a tre anni)			

3°	60	60	75	75	90	90				
3°	60	60	85	95	(figure a due anni)					

IMPIEGATI AMMINISTRATIVI	I sem.	II sem.	III sem.	IV sem.	V sem.	VI sem.
	60	60	80	80	90	90

Trattamento per gli assunti dal 16.05.2022

GRUPPI	**I sem**	**II sem**	**III sem**	**IV sem**	**V sem**	**VI sem**	**VII sem**	**VIII sem**	**IX sem**	**X sem**
1°	60	60	70	70	85	85	90	90	100	100
2°	60	60	70	70	85	85	90	90	100	100
2°	60	60	75	75	90	90	(figure a tre anni)			
3°	60	60	70	70	90	90				
3°	60	60	85	95	(figure a due anni)					

IMPIEGATI AMMINISTRATIVI	I sem.	II sem.	III sem.	IV sem.	V sem.	VI sem.
	60	60	70	70	90	90

Trattamento per gli assunti dal 18.11.2024

L'accordo di rinnovo del CCNL 18.11.2024 ha chiarito che per le imprese non artigiane rientranti nel campo di applicazione del CCNL la durata massima dell'apprendistato è ridotta a 3 anni, per tutti i livelli di inquadramento e sia per i profili operai che per quelli impiegatizi, a tutti gli effetti contrattuali, ivi compresi quelli retributivi. Per i seguenti profili professionali del 5° livello la durata massima è di 2 anni: addetto alla sbobinatura tecnica di registrazioni audiovisive, correzione bozze, battitura testi. Anche per gli impiegati addetti al centralino la durata massima è di 2 anni.

Per i rapporti di lavoro instaurati a decorrere dal 18.11.2024, la retribuzione dell'apprendista è determinata dall'applicazione della progressione percentuale semestrale sotto riportata sulla retribuzione tabellare del livello di inquadramento finale al termine del periodo di apprendistato. Spetta l'E.R.R. in misura intera (€ 0,44 mensili).

Livelli	**I sem**	**II sem**	**III sem**	**IV sem**	**V sem**	**VI sem**
1A, 1B, 2, 3, 4, 5 bis e 5	60%	60%	80%	80%	90%	90%
Profili a 2 anni	60%	80%	85%	95%		

Aumenti periodici di anzianità

Dal 1° gennaio 2025 gli apprendisti (neo-assunti da tale data) iniziano a maturare i 5 scatti biennali di anzianità. Gli apprendisti già in forza al 1° gennaio 2025 iniziano a maturare l'anzianità di servizio utile al riconoscimento degli scatti di anzianità da pari data (1.1.2025).
L'importo dello scatto di anzianità è fissato in 10 euro, non rapportato alla percentuale di progressione retributiva.
Dal periodo di paga successivo a quello di termine del periodo formativo del contratto di apprendistato, l'importo degli aumenti periodici di anzianità già maturato (durante l'apprendistato) va rivalutato ai valori previsti dal CCNL (art. 58 profili operai – art. 67 profili impiegati) per il livello finale in cui è inquadrato il lavoratore al termine dell'apprendistato.
La frazione di biennio in corso al momento del passaggio in qualifica, sarà utile ai fini della maturazione del successivo aumento periodico relativo al livello di inquadramento conseguito.